



PARERE MOTIVATO
n. 223 del 28 novembre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al Piano di Recupero area produttiva ex "Filande Piva". Comune di Valdobbiadene (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 28 Novembre 2016 come da nota di convocazione in data 25 novembre 2016 prot. n. 461825;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Valdobbiadene con nota prot. n. 13186 del 22.06.2016 acquisita al protocollo regionale al n. 249463 del 27.06.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano di Recupero area produttiva ex "Filande Piva";

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere del 26.09.16 assunto al prot. reg. al n.362202 del 26.09.16 del Comune di Quero Vas che di seguito si riporta:
"... non ha nulla da rilevare relativamente all'attuazione della variante in oggetto".
- Parere n.41087 del 27.09.16 assunto al prot. reg. al n.364905 del 28.09.16 dell'ULSS 8 che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota della S.V. prot.n. 351241 del 19.09.2016, ricevuta con prot. 39702 del 19.09.2016, il Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica, vista la richiesta, esaminata la documentazione prodotta e la legislazione in materia, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

dal lato igienico sanitario, alla realizzazione del progetto presentato, fatte salve le prescrizioni ed autorizzazioni di Enti ed Organi interessati, con le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere garantiti adeguati percorsi pedonali, piste ciclabili e spazi verdi per promuovere l'attività motoria;
- il titolo edilizio dovrà essere rilasciato nel rispetto delle eventuali indicazioni e prescrizioni espresse dal Gestore del campo elettromagnetico, trasmettendo i dati acquisiti a questo Servizio, e comunque dovranno essere forniti dal Comune tutti gli accorgimenti e le prescrizioni affinché le porzioni dell'opera pubblica e privata insistenti all'interno delle fasce di rispetto non siano adibite ad uso area gioco per l'infanzia, ambiente abitativo, ovvero a luogo adibito a permanenza non inferiore a 4 ore giornaliere;
- eventuali interventi su materiali contenenti amianto (ad es. eternit) dovranno essere effettuati conformemente a quanto previsto dalla vigente legislazione (Legge 27.03.1992 n. 257, D.M. 06.09.1994). Per la rimozione di coperture e di altri materiali contenenti amianto dovrà essere

presentato al Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss n. 8, un piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 D.Lgs. 81/2008 da parte delle imprese specializzate che eseguiranno i lavori, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori stessi;

- il rilascio del titolo edilizio per gli ampliamenti e i nuovi insediamenti commerciali dovrà essere subordinato alla disponibilità di aree a parcheggio e al rispetto dei requisiti ambientali- viabilistici stabiliti dalla L.R. 28.12.2012 N. 50 e Regolamento Regionale 21.6.2013 n. 1 .



- Parere n.5590 del 27.09.16 assunto al prot. reg. al n.368178 del 29.09.16 del Comune di Alano di Piave che di seguito si riporta:

“...il comune non ha nulla da rilevare relativamente all’attuazione della variante in oggetto”.

- Parere n.17493 del 6.10.16 assunto al prot. reg. al n.382817 del 7.10.16 del Comune di Farra di Soligo che di seguito si riporta:

“...non emergono effetti significativi derivanti dall’attuazione della variante in oggetto”.

- Parere n.2911 del 12.10.16 assunto al prot. reg. al n.390556 del 12.10.16 dell’Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Ciò premesso, con riguardo ai contenuti della documentazione presentata, si comunica che, in base al *Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave*, (cfr. tav. 63 del PAI Piave), e al *Piano di gestione del rischio di alluvioni* (cfr <http://www.alpiorientali.it> - tav. L07) per l’area in oggetto, allo stato attuale, non sussistono condizioni di pericolosità note, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino.

- Parere n.99093 del 19.10.16 assunto al prot. reg. al n.406798 del 20.10.16 dell’ARPAV che di seguito si riporta:

Non vi sono particolari osservazioni per la matrice **rifiuti** in quanto la variante proposta prevede un cambiamento di destinazione d’uso riqualificando un’area attraverso la demolizione di vecchi edifici presenti e la realizzazione di altri.

Si precisa che gli edifici dovranno essere demoliti con modalità selettiva rispettando i criteri definiti dalla DGRV 1773/2013 soprattutto per quanto riguarda la separazione preliminare di eventuali parti contenenti amianto o altre sostanze pericolose.

Tutti i rifiuti prodotti da tale intervento dovranno chiaramente essere gestiti ai sensi della normativa vigente. La successiva realizzazione di nuovi edifici in tale area dovrà necessariamente assoggettarsi alle migliori pratiche di gestione dei rifiuti adottate dalla regolamentazione di settore del Comune di Valdobbiadene e a quelle che verranno definite dal Consiglio di Bacino “Destra Piave”.

Relativamente alla matrice **suolo**, la variante, in adempimento al comma 1 art. 7 della L.R. n. 4/2015, è del tutto coerente con le finalità di riduzione del consumo di suolo della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (art. 2, comma 1, lett. d).

Il recupero dell’area edificata esistente senza variazione nella localizzazione e nel dimensionamento areale, in un’area totalmente già impermeabilizzata, non ha impatti negativi sul valore ambientale del suolo, del suo ruolo ecosistemico e delle funzioni dal suolo supportate, che in particolare sono:

- capacità d’uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);



- serbatoio di carbonio (cioè contrasto all'emissione di gas serra e ai cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

L'impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo indotta da nuova edificazione determina l'eliminazione della quasi totalità delle funzioni sopra elencate (e riconosciute dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo COM/232/2006), che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici) eventualmente ripristinabili solo a costi non sostenibili. A tal proposito l'amministrazione comunale dovrà evitare che il credito edilizio generato dalla riduzione di cubatura non sia utilizzato per nuova edificazione.

In conclusione il giudizio di sintesi è complessivamente positivo circa l'impatto che l'intervento ha sul suolo ma si invita ad individuare le mitigazioni da inserire nel progetto per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 192/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 28 novembre 2016, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano di Recupero area produttiva ex "Filande Piva" nel Comune di Valdobbiadene, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante al Piano di Recupero area produttiva ex "Filande Piva" in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati;



- deve essere tenuto conto, nella realizzazione delle infrastrutture, della specifica classificazione sismica dell'area con particolare riferimento all'edificio scolastico;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:
 - che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 - che si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
 - che sia consentita esclusivamente l'attuazione di quelle attività che, sulla base dello studio esaminato e della presente istruttoria, sono state ricondotte ai seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014: "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.02 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", "H06.02 - Inquinamento luminoso";
 - che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Pipistrellus kuhlii*) ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
 - di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 - che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - che il Comune di Valdobbiadene verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;
 - che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, il Comune di Valdobbiadene effettui il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
 - di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
 - di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine